



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di n. 8 BFP appartenenti alla serie "P" con timbro "Q/P". Fa presente che, in sede di riscossione, riceveva la somma complessiva di € 44.401,27, che tratteneva in acconto rispetto al maggiore importo dovuto; al riguardo, contesta la correttezza dell'importo riconosciuto, che l'intermediario avrebbe determinato considerando *"solo il rendimento fino al 20° anno e non quello compreso tra il 21° e il 30° anno"*.

Pertanto chiede all'Arbitro *"che venga riconosciuto il proprio diritto al rendimento indicato sul retro nella tabella originarie, in particolare la differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da riconoscere per un totale di Euro 38.013,15"*.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interesse dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*. Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%). L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente, *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni, era a conoscenza dell’appartenenza di questi ultimi alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui, una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q”, *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU., nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni.

Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto, richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Pertanto chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso, *“in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall’intermediario successivamente



all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Peraltro, dall'esame dei buoni risulta che quanto riferito dal ricorrente in tema di moduli cartacei di emissione degli stessi è solo parzialmente corretto. Se infatti i quattro buoni fruttiferi nn. *280, *552, *388, *374 sono stati effettivamente emessi su moduli della serie P, sui quali è stato apposto tanto il timbro con la dicitura "Serie Q/P", quanto quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, altrettanto non è a dirsi dei buoni nn. ***150, ***021, ***313 e ***146, che risultano appartenenti alla serie "Q" ed emessi utilizzando il modulo cartaceo della medesima serie. Rispetto a tali ultimi buoni, di conseguenza, non vi è alcun timbro modificativo delle condizioni del prestito e si applicano di per sé le condizioni originariamente riportate nella tabella testuale che prevede, rispettivamente, per il buono n. *313 nel terzo decennio la decorrenza di interessi semplici al tasso massimo raggiunto e per gli altri tre buoni la corresponsione di un importo fisso fino al 30° anno.

Di conseguenza, per i quattro buoni emessi su modulo di serie Q non si pone alcun problema di affidamento; eventuali discrepanze rispetto all'importo degli interessi previsti sul buono possono derivare dall'applicazione della ritenuta fiscale, legittimamente operata dall'intermediario, il cui comportamento in merito risulta esente da censure, in conformità al principio di diritto enunciato da Coll. coordinam. n. 6142/2020, che qui si richiama.

Per i primi buoni, al contrario, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dal citato art. 5 DM 13/06/1986; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio richiama l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento *in parte qua* e che pertanto, limitatamente ai buoni fruttiferi nn. *280, *552, *388, *374, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro dei titoli medesimi, originariamente previsto per la serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. *280, *552, *388, *374, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS